

**CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E IL CENTRO DIAGNOSTICO CERNAIA (CDC) SEDE DI
CUNEO, ACCREDITATO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPECIALISTICA
AMBULATORIALE CONTRATTUALIZZATA AL FINE DEL RECUPERO DEI TEMPI DI
ATTESA ANNO 2022**

TRA

l'Azienda Sanitaria CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1, rappresentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima,

E

la Società "CDC S.p.A." con sede legale in Torino, Via Cernaia 20, (CF/PI 03784000014), successivamente nominata Struttura,

– titolare della struttura CDC di Cuneo, sita in P.zza Galimberti 4, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto

– rappresentata dal Dott. Luigi Bocchiotti, Amministratore con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede della Struttura medesima,

Premesso che:

– l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- l'art 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede la possibilità di acquisto da strutture private accreditate di prestazioni ambulatoriali e di interventi chirurgici in deroga all'art. 15, comma 14, del dl 6 luglio 2021 n. 135, al fine di garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa di cui al comma precedente del medesimo articolo;
- la DGR n. 48-4605 del 28.01.2022 di rimodulazione del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa, a norma dell'art. 1. cc 276 e seguenti della L. 30.12.2021 n. 234, ha previsto anche per l'anno 2022, come già per il 2021, la possibilità di stipula di accordi con il privato accreditato al fine di garantire il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero;
- con delibera n. 91 del 25.03.2022 l'ASL CN1 ha rendicontato il finanziamento per il recupero delle liste d'attesa assegnate per l'anno 2021, rilevando un residuo di € 444.898,95, utilizzabile, fino ad esaurimento, secondo le indicazioni regionali, anche per l'anno 2022;
- la DGR n. 4-4878 del 14.04.2022 ha assegnato ulteriori risorse per l'attuazione del piano straordinario di recupero delle liste di attesa e, relativamente al coinvolgimento delle strutture private accreditate nel piano di recupero di cui in argomento, ha successivamente definito un tetto di spesa, integrativo dei tetti regionali fissati con provvedimenti di Giunta regionale, nella misura massima del 24,35% delle quote ripartite con il medesimo provvedimento ed al punto 4) dell'allegato A, ha stabilito che il contratto con gli erogatori privati debba essere sottoscritto dall'ASL di residenza/assistenza del paziente con fatturazione delle prestazioni all'ASL di ubicazione territoriale e che i rapporti economici tra le due ASL saranno regolamentati con gli addebiti di mobilità

sanitaria 2022;

– con delibera n. 127 del 29.04.2022 l'ASL CN1 ha quindi provveduto a definire, in conformità alla soprarichiamata normativa, la quota parte del finanziamento 2022 da destinarsi all'acquisto di prestazioni da privato per il recupero delle liste d'attesa; tale importo massimo è stato stabilito complessivamente in € 788.431,00 €, con riguardo alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;

– alla luce di quanto sopra, non essendosi esaurito nel corso dell'anno 2021 il finanziamento all'uopo dedicato ed assegnato all'ASL CN1 e sussistendo la possibilità di utilizzare ulteriori risorse del finanziamento 2022 nonchè persistendo il fabbisogno di prestazioni aggiuntive ai fini del recupero dei tempi di attesa, con nota prot. n. 0060226/P del 13/05/2022 si è richiesto a tutti gli erogatori privati accreditati del territorio regionale di indicare i volumi di prestazioni e di interventi che, in relazione alla propria capacità produttiva, potevano essere riservati all'ASL CN1 (anche per conto dell'AO Santa Croce e Carle di Cuneo) al fine del recupero dei tempi di attesa;

– tra gli erogatori che hanno fatto pervenire riscontro si annovera il centro Diagnostico Cernaia (CDC) di Torino che con nota prot. ASL CN1 0063773/A del 24.05.2022 ha manifestato la propria disponibilità;

– essendo il CDC di Cuneo struttura ambulatoriale privata accreditata insistente sul territorio di competenza dell'ASL CN1, l'emissione degli ordini elettronici e il pagamento delle fatture verranno effettuati direttamente dall'ASL CN1;

RICHIAMATI

– il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

– il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;

PRESO ATTO CHE

il Legale Rappresentante della Struttura dichiara che non sussiste alcuna delle condizioni di cui all’art. 7 del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del presente contratto concerne l’esecuzione, da parte della Struttura, di prestazioni di specialistica ambulatoriale preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell’ASL CN1, finanziate attraverso le risorse residue all’uopo assegnate all’ASL CN1 nell’anno 2021 ovvero, ove esaurite, avvalendosi del finanziamento 2022.

ART. 2 – PRESTAZIONI AMBULATORIALI

La Struttura effettuerà le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema agende inserite a CUP Regionale quali preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell’ASL CN1 nei limiti del seguente fabbisogno definito sulla base del valore a tariffario regionale.

<i>PRESTAZIONI</i>	<i>COD. PRESTAZIONE</i>	<i>VALORE</i>	<i>N.</i>	<i>Totale</i>
<i>Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici</i>	<i>88.73.5</i>	<i>43,90</i>	<i>53</i>	<i>2.326,70</i>
<i>Ecocolordoppler dei vasi periferici</i>	<i>88.77.2</i>	<i>43,90</i>	<i>52</i>	<i>2.282,80</i>
<i>Elettrocardiogramma dinamico (Holter)</i>	<i>89.50</i>	<i>62,00</i>	<i>205</i>	<i>12.710,00</i>
		<i>TOTALE</i>	<i>310</i>	<i>17.319,50</i>

Importo Totale € 17.319,50.

L’accesso al servizio è subordinato alla prescrizione tramite ricetta e secondo

modalità concordate tra contraenti.

ART. 3 –OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie nel limite dell'importo contrattuale definito all'articolo 2.

Le prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità del presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a provvedimenti formali delle autorità preposte.

Qualora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento della produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1 provvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno pervenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL CN1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno contrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a pretendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di riferimento.

La Struttura è tenuta, altresì, all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni su sistemi informatici emanate (nota prot. 25925/2021 del 16.07.2021 della Regione Piemonte, avente ad oggetto "Indicazioni in merito a smaltimento liste di attesa, trombolisi, prestazioni in

service” e s.m.i.) ed emanande.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione d’incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL CN1 e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all’adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura agisce in qualità di autonomo titolare dei dati personali degli interessati avendo l’autonomia necessaria alla corretta gestione del paziente, trattandosi di erogatore autorizzato ed accreditato ai sensi dell’art. 8 ter e quater del D.Lgs. 502/92.

In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte di tutti i soggetti coinvolti dal presente contratto avvenga in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocuzione preveda la comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali termini di conservazione dei dati e riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti del contratto.

La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1/AO S. Croce e Carle alla struttura è rinvenibile per i dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. B) (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), mentre per i dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2 dell'art. 9 del GDPR.

In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato ai fini diversi rispetto a quelli di cui al presente contratto è precluso alla struttura, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'ASL CN1/AO S. Croce e Carle forniscono all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il trattamento dei dati personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa) che specifica i dettagli del trattamento posto in essere in questa circostanza (il trasferimento dei dati, le modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in essere allo stesso) e che l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della prestazione ambulatoriale presso la struttura porta conseguentemente il trasferimento dei dati personali.

Analogamente anche la struttura rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce le informazioni necessarie

ART. 5 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina alcun correlato adeguamento dell'importo contrattualizzato di € **17.319,50**. In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con il suddetto importo.

L'accesso alle prestazioni è subordinato al vincolo della libera scelta del cittadino per cui non può essere garantito il raggiungimento dell'importo contrattualizzato.

L'ASL CN1 riconoscerà il valore della produzione effettivamente realizzata nei limiti dell'importo contrattualizzato.

La struttura attesta che la produzione di cui al presente contratto è congrua con la propria capacità produttiva complessiva.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

ART. 6 – TERMINI E CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Per la produzione di specialistica ambulatoriale viene riconosciuto il valore della produzione effettivamente realizzata nel mese di riferimento, nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 2 del presente contratto.

La produzione ambulatoriale viene liquidata previa detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.

La struttura, a inizio mese trasmette all'ASL CN1 file di rendicontazione della

produzione erogata nel mese precedente in base al presente contratto e, al fine degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e s.m.i. inerenti la trasmissione di documenti attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), emette fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi dall'ASL CN1.

I pagamenti saranno effettuati dall'ASL CN1 nei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, vale a dire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del rispetto dei volumi e delle tipologie concordate.

È fatta salva la facoltà dell'ASL CN1 di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente contratto. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL CN1 per importi non dovuti.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

ART. 7 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Il presente Contratto è risolto *ope iuris* qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate:

- revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento;
- accertamento, in sede di controllo, di precedente condanna penale o sopravvenienza di nuova condanna penale, di carattere definitivo, per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti a lui direttamente imputabili;
- accertamento, in sede di controllo, di precedenti condanne penali o sopravvenienza di nuove condanne penali, di carattere definitivo, per uno o più reati di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, a carico dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo;
- accertamento o sopravvenienza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, con ricevimento della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011, o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, accertata dall'informativa antimafia interdittiva;
- violazione accertata definitivamente delle norme in materia di protezione infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove idonea ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
- ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni;
- impedimento al controllo esercitato, con riguardo alla corretta esecuzione contrattuale, da parte dell'ASL CN1 o, con riguardo al mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali, da parte della Commissione di Vigilanza dell'ASL

CN1.

Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

Sono fatte salve ulteriori cause di sospensione e di risoluzione del contratto previste dalla legge.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLO

L'ASL CN1 e la Struttura verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate.

La struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL CN1, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9 – CLAUSOLA DI MANLEVA

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1 e l'AO Santa Croce da eventuali pretese risarcitorie di terzi avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31.12.2022.

ART. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. N. 2014/105495 del 27.11.2014, rif. DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL CN1.

PER L'EROGATORE

PER L'ASL CN1

Dr Luigi BOCCHIOTTI

Dr Giuseppe GUERRA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.82/2005.